

# Accordo sui compensi dell'OCC non vincolante per il giudice

Compenso del legale da determinarsi con i parametri del DM 147/2022

/ **Francesco DIANA**

Nell'ambito della procedura di liquidazione controllata, l'OCC può assumere una **duplice** funzione: assistere il debitore nella fase di presentazione del ricorso e/o assumere il ruolo di liquidatore, sebbene tali funzioni possano essere svolte anche da due diversi professionisti.

Ai sensi dell'[art. 270](#) comma 2 lett. b) del DLgs. 14/2019, come modificato dal DLgs. [136/2024](#), con la sentenza di **apertura** della procedura di liquidazione controllata, il tribunale nomina il liquidatore.

Nel caso in cui la domanda è presentata dal debitore, il **liquidatore** è confermato nella persona del professionista (OCC *rectius* gestore della crisi) che lo ha assistito ([art. 269](#) del DLgs. 14/2019); diversamente, il professionista può anche essere scelto tra gli altri nominativi iscritti nel registro dei gestori.

In tal caso, la **deroga** deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale.

In tema di **compensi**, la liquidazione spetta al giudice, previa verifica della conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, ulteriormente, approvazione del rendiconto. Inoltre, vige sempre il principio dell'unicità e della **proporzionalità** dei compensi, fatta salva la possibilità di percepire degli acconti (Trib. Verona [30 settembre 2024](#), Trib. Rimini [30 maggio 2024](#) e Trib. Milano [4 aprile 2024](#)).

Per effetto delle modifiche introdotte dal DLgs. 136/2024, il compenso è determinato sulla scorta dei **parametri** indicati dal DM [202/2014](#), sebbene può tenersi conto anche di quanto eventualmente pattuito tra l'OCC e il debitore.

Tale importo, tuttavia, non è da ritenersi **vincolante** con la conseguenza che l'importo finale liquidato dal giudice possa anche essere inferiore a quanto concordato con l'OCC in occasione del conferimento dell'incarico.

La differenza, infatti, deriva dalla possibile diversa ba-

se di calcolo rappresentata dall'attivo messo a disposizione dei creditori: la liquidazione del giudice tiene conto dell'importo effettivamente liquidato e **non** di una mera stima dell'attivo.

In tal senso si è espresso il Tribunale di Bergamo con sentenza del [23 dicembre 2025](#).

Occorre considerare, inoltre, che, in ragione della liquidazione unitaria e posticipata del compenso del liquidatore, è opportuno che il professionista provveda ad accantonare l'importo del proprio compenso in attesa della sua concreta determinazione, senza inserirlo nello **stato passivo** (Trib. Ascoli Piceno [10 dicembre 2025](#) e [5 dicembre 2025](#), Trib. Castrovillari [18 dicembre 2025](#)).

Sulla liquidazione dei compensi incide, inoltre, anche la **diligenza** prestata dal professionista e gli eventuali inadempimenti connessi al mancato deposito delle relazioni semestrali, piuttosto che delle prescrizioni imposte dal giudice, a seguito della mancata approvazione del rendiconto ([art. 275](#) comma 4 del DLgs. 14/2019).

Ai sensi dell'[art. 6](#) del DLgs. 14/2019, il compenso del liquidatore/OCC è **prededucibile**, diversamente dal credito vantato dal legale o da altre figure professionali (per esempio, advisor) che abbiano assistito il debitore. A questi, infatti, è da riconoscersi il solo **privilegio** e non anche la prededucibilità (Trib. Brescia [22 dicembre 2025](#) e [18 dicembre 2025](#)).

Particolare attenzione merita la determinazione dei compensi per il **legale** che abbia assistito il debitore, la cui misura deve essere limitata a quella *ex* DM 147/2022, relativamente agli onorari previsti per la liquidazione giudiziale.

Posta, infatti, l'identità di funzione svolta dal legale nella procedura di liquidazione giudiziale e in quella di liquidazione controllata, non vi è ragione di applicare **parametri** diversi, dovendosi escludere ogni eventuale e diverso accordo tra le parti (Trib. Bergamo [23 dicembre 2025](#) e [17 dicembre 2025](#)).